



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Ordinanza Sindacale n° 118 del 10/08/2026

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI E OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DEI PRIVATI SU TERRENI POSTI IN AREE URBANE E NON

LA SINDACA

PREMESSO che:

- ai bordi delle strade pubbliche comunali e vicinali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi, che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, nonché ostacolando la visibilità agli utenti della strada e limitano la circolazione degli stessi;
- in occasione di eventuali eventi meteorologici intensi, quali temporali e forti raffiche di vento, la suddetta situazione di abbondante sviluppo di vegetazione, può rappresentare, a causa della caduta di tronchi, rami e fronde, un pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità delle persone e delle cose e in alcuni casi arrecando un pregiudizio al decoro pubblico;
- la presenza di terreni incolti e in stato di abbandono, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti e talvolta oggetto di depositi di rifiuti eterogenei, può provocare incuria per seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti

CONSIDERATO che:

- da accertamenti degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali, di pubblico passaggio o comunque terreni siti all'intero e all'esterno del centro urbano, provvedono ad una adeguata manutenzione del verde;
- Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana "D.P.G.R. n. 48/R/2003", nel periodo a rischio di incendio boschivo è vietato qualsiasi abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo sono altresì vietati: l'accensione di fuochi, l'uso di strumenti a fiamma libera o che possano produrre scintille/faville, nonché l'accumulo e lo stoccaggio di materiali capaci di favorire l'innesco e la propagazione del fuoco;
- Il Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018, art. 16) individua il rischio incendi boschivi tra le tipologie di rischio di interesse del Servizio Nazionale;

RAVVISATA la necessità di:

- garantire la sicurezza stradale, la corretta viabilità, nonché il decoro di tutte le strade comunali e vicinali ad uso pubblico, presenti nel territorio comunale;
- mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, i fossi di guardia a margine della carreggiata stradale ed i terreni prospicienti la suddetta viabilità, al fine di rendere più sicura la viabilità;
- garantire la visibilità sulle strade per evitare conseguenti possibili pericoli per gli utenti della strada, con particolare riferimento alle curve stradali, provvedendo a contenere, rovi, erbacce alberi, arbusti, siepi;

RITENUTO PERTANTO URGENTE richiedere ai privati proprietari, affittuari possessori, gestori o conduttori dei suoli di:

- programmare e svolgere su terreni di qualsiasi natura, insistenti in aree urbane o rurali, in fregio alla viabilità e non, manutenzione almeno mediante ripulitura e taglio dell'erba e delle piante, secondo le modalità e scadenze fissate nel "Regolamento di polizia rurale" – Titolo IV (approvato con Deliberazione CC. n. 26/2009) e al "Regolamento del verde" – art. 8 (approvato con Deliberazione CC. n. 7/2008);
- di astenersi dall' accendere fuochi di qualsiasi genere per abbruciamenti di residui di potatura e sterpaglie e comunque di evitare tutte quelle attività considerate pericolose per lo sviluppo di incendi così come disciplinato dai regolamenti comunali richiamati al precedente paragrafo e dal Regolamento Forestale della Toscana "D.P.G.R. n. 48/R/2003", ovvero quanto stabilito e comunicato nel *Bollettino regionale Rischio incendi boschivi*;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità posto che la riduzione della visibilità espone gli utenti ad un maggior rischio di incidente, con grave nocumento all'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

VISTO l'art. 823 del Codice Civile, ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex Legge 24/11/1981 n. 689 ;

TENUTO CONTO che nella stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, anche per il potenziale innesco di incendi;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinino il deturpamento ambientale e il pericolo di incendio;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat naturale per la proliferazione di insetti e animali;

CONSIDERATO che il Sindaco è l'Autorità preposta a garantire l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute dei cittadini;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): "*Il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana*";

PRESO ATTO che il provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990;

VISTO E RICHIAMATO il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., ed, in particolare:

- l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";
- l'art. 18 comma 4 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare nei centri abitati e così recita: *"Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione"*.
- l'art. 29 "Piantagioni e siepi" che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";
- l'art. 29 comma 3 ai sensi del quale "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 173,00 a € 694,00";

ACCERTATO dunque che i proprietari di tutti i fondi confinanti e non con le strade pubbliche o di passaggio sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

VISTI

- il Regolamento Forestale della Regione Toscana - DPGR 48/R/2003
- il Codice della Strada - D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1993;
- Il Codice della Protezione Civile - D.Lgs. n. 1/2018;
- il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Montopoli in V/A - Del. CC n. 26 del 12/03/2009;
- il Regolamento del verde del Comune di Montopoli in V/A - Del. CC n. 7 del 26/01/2008;
- il Codice Civile – artt. 892 e successivi;
- il Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) Il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento in ottemperanza alla normativa vigente durante il periodo individuato a rischio incendi boschivi;

2) Anche al fine di prevenire rischi di incendio, tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, sono tenuti a provvedere entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30/9/2026, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di Legge ed ai regolamenti vigenti e, in particolare:

a) i giardini, gli spazi verdi ed i terreni edificabili in genere, dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le

aree circostanti la proprietà;

b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché in prossimità dei fabbricati;

c) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucciato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

d) allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario dovrà curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

e) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, con estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

f) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade.

RICORDA

- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada - e art. n. 21 del DPR 16/12/1992 n. 495 s.m.i per quanto riguarda le strade di competenza comunale;

- che prima dell'inizio di tali lavori, se del caso, dovranno essere concordati con il Comune - Ufficio Polizia Locale tempi e modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale. Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione ai competenti uffici;

- che, in caso di presenza di più comproprietari, possessori o tenutari/conduttori dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari, possessori o tenutari/conduttori, sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

AVVERTE

che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno oltre che per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista;

che, come intimato nel verbale di accertamento di violazione, si procederà d'ufficio accedendo al fondo oggetto della sanzione al fine di provvedere, tramite ditta incaricata dal Comune di Montopoli in Val D'Arno, al ripristino delle condizioni di corretto mantenimento dello stesso eliminando la vegetazione incolta e gli eventuali rifiuti ivi abbandonati. Le spese relative ai lavori di sistemazione dei lotti incolti verranno addebitate ai responsabili inadempienti e il recupero delle

stesse avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate extra tributarie.

DISPONE

che tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali sia esterni che interni ai centri abitati che risulteranno inadempienti alle disposizioni della presente ordinanza siano soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada e s.m.i. da € 173,00 a € 694,00.

E' consentito il pagamento nella misura ridotta, stabilito ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

DISPONE CHE

Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica e l'Ufficio di Polizia Locale sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ

- Che al presente provvedimento sia data la massima diffusione e pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web del comune e mediante social-network;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso a:
 - Settore V del Comune di Montopoli V.A. - Polizia Locale;
 - Settorre IV del Comune di Montopoli V.A. – LL.PP. E Patrimonio;
 - Regione Toscana – Difesa del suolo e Protezione civile (PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Ufficio del Governo di Pisa (PEC: protocollo.prefpi@pec.interno.it);
 - Comando provinciale VV.F. di Pisa (PEC: com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it);
 - Stazione Carabinieri Forestali di Pontedera (PEC: fpi43548@pec.carabinieri.it);
 - Stazione Carabinieri di San Romano (PEC: tpi24a360@carabinieri.it);
 - Comando della Polizia Provinciale di Pisa con (PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it);

La Sindaca

Linda Vanni